



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Centro Interdipartimentale di Ricerca
sulle Digital Humanities

Sede

Largo Sant'Eufemia, 19 - 41121 Modena, Italia
Email: segreteria.centrodh@unimore.it
P.E.C.: centrodh@pec.unimore.it
www.unimore.it
www.dhmore.unimore.it

Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia - Imposta di bollo
assolta in modo virtuale –
Autorizzazione dell’Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di
Modena – Ufficio Territoriale di
Modena n. 77000 del 26/10/2015

Modena, XX/XX/202X

Spett.le

CONTROPARTE
Via n.
CAP Città
PEC:

A MEZZO PEC

OGGETTO: CONTRATTO DI RICERCA/CONSULENZA TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E DI REGGIO EMILIA – CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE DIGITAL HUMANITIES E LA CONTROPARTE (*sostituire il termine controparte con il nome dell’ente/impresa*)

L’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia – Centro Interdipartimentale di Ricerca sulle Digital Humanities, con sede in Modena, Largo Sant’Eufemia n. 19, codice fiscale e partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del presente atto denominato “Centro DHMoRe”, rappresentato dal Prof., nato a il, in qualità di Direttore pro tempore, autorizzato alla stipula del presente contratto con deliberazione del Consiglio Direttivo del giorno

E

Il **Prof./Dott.**, nato a (.....) il, codice fiscale n., membro del Centro DHMoRe dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nel prosieguo del presente atto chiamato “Sperimentatore” o “Responsabile scientifico del Centro”;

E

la **CONTROPARTE** con sede legale in Via n., codice fiscale e partita IVA n., nel prosieguo del presente atto denominata “committente” rappresentata da nato a il, in qualità di, autorizzato alla stipula del presente contratto con



Premesso che

- il committente (*indicare il motivo di interesse del committente alla esecuzione dell'attività di ricerca/consulenza*);
- che il Centro DHMoRe dispone di risorse umane e strumentali per l'esecuzione della ricerca/consulenza come meglio dettagliata nel successivo articolo 1 del presente contratto;
- (*è possibile inserire altre premesse*)

convengono e stipulano

Articolo 1 - OGGETTO

Il committente affida a DHMoRe, che accetta, il seguente programma di ricerca/consulenza dal titolo "....." da svolgersi presso il Centro medesimo sotto la Direzione scientifica del Prof./Dott., che accetta.

Il programma di ricerca/consulenza consiste in

Articolo 2 - DURATA

Il presente contratto entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione (*è possibile indicare altra data di entrata in vigore del contratto*) e avrà la durata di

Il presente contratto potrà essere rinnovato tramite accordo scritto tra le parti.

Articolo 3 – RELAZIONI PERIODICHE

DHMoRe si impegna a fornire relazioni periodiche indicanti le attività poste in essere in esecuzione del progetto di ricerca/consulenza di cui al precedente articolo 1 con particolare indicazione dei risultati che sono stati eventualmente conseguiti.

*Tali relazioni dovranno essere inoltrate alle seguenti scadenze (*indicare le scadenze dell'inoltro delle relazioni*)*

1)

2)

3) *una relazione finale a conclusione della attività di ricerca.*

Articolo 4 - CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento dell'attività di ricerca/consulenza di cui all'articolo 1) il committente si impegna a versare al Centro la somma di € (euro) oltre IVA di legge.

a) Tale somma verrà corrisposta in un'unica soluzione alla data di sottoscrizione del presente contratto.

L'opzione a) può essere sostituita dalla successiva opzione

b) Tale somma verrà corrisposta in nr. rate da pagarsi rispettivamente

1) euro oltre all'IVA di legge, pari a% dell'intero corrispettivo, al momento della sottoscrizione del presente contratto;

2) euro oltre IVA di legge, pari a% dell'intero corrispettivo, al termine dell'attività di ricerca/consulenza.



o dalla successiva opzione (ossia dall'ipotesi di un numero di pagamenti rateali superiore a due)

- c) Tale somma verrà corrisposta in nr. rate da pagarsi rispettivamente
- 1) euro oltre all'IVA di legge, pari a% dell'intero corrispettivo, al momento della sottoscrizione del presente contratto;
 - 2) euro oltre all'IVA di legge, pari a% dell'intero corrispettivo, alla data del
 - 3) euro oltre all'IVA di legge, pari a% dell'intero corrispettivo, al termine dell'attività di ricerca/consulenza

qualunque sia l'opzione scelta (opzioni a, b o c) dovrà essere inserita la seguente frase

Le somme sopra indicate si intendono comprensive di tutti i costi e qualsivoglia spesa sostenuta dal Centro per l'attività svolta.

I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura emessa da parte del Centro. Le fatture dovranno essere inviate al committente utilizzando il seguente indirizzo telematico (PEC o codice destinatario):¹

Le somme dovranno essere erogate dal committente con Pagamento tramite PAGOPA come previsto dal D. Lgs 217/2017.

Articolo 5 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Considerato che entrambe le parti contraenti si fanno carico dei costi e della messa a disposizione dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività di ricerca, esse si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati che possano essere raggiunti nel corso della ricerca ed in particolare su quelli suscettibili di brevettazione o utilizzazione industriale, intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazione ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati. Le parti convengono inoltre sin d'ora ed accettano che la quota di proprietà del Committente sui risultati della ricerca sarà pari al 50%, e quella del Centro al 50%, da ciò esclusi i Diritti di Proprietà Intellettuale che restano di pertinenza del Centro. Secondo tali proporzioni saranno ripartiti tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento economico di tali diritti. Le Parti convengono che la gestione e l'uso dei diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca, per quanto non disciplinati dalle norme del codice civile in tema di comunione, saranno regolati da apposito contratto.

I risultati inventivi brevettabili o meno che dovessero scaturire in occasione dello svolgimento dell'attività di ricerca/consulenza ma che non siano riferibili direttamente all'attività di ricerca/consulenza specificatamente dedotta in contratto sono di proprietà dell'Università.

Articolo 6 – DIRITTI SPETTANTI AL CENTRO

Il Centro potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca, diversi da quelli disciplinati al precedente articolo 5, comma 1, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico.

¹ Nel caso di committente non residente o non stabilito in Italia le fatture possono continuare ad essere emesse in formato cartaceo.



(inserire eventualmente anche la seguente frase “previa autorizzazione scritta del committente”).

Articolo 7 – OBBLIGO DI SEGRETEZZA

Il Centro, lo Sperimentatore e il Committente si impegnano a considerare come assolutamente riservato e segreto ogni dato, informazione, documento, cognizione fatti relativi alle innovazioni tecnologiche di cui al precedente articolo 5.

Gli obblighi di segretezza e riservatezza cesseranno, per i risultati inventivi brevettabili, alla data di pubblicazione della relativa domanda di brevetto, ovvero decorsi 5 anni dalla scadenza del presente contratto, salvo previa autorizzazione scritta della parte titolare dei diritti di brevettare e/o di brevetto.

Articolo 8 – ULTERIORI OBBLIGHI DI SEGRETEZZA

Ciascuna delle parti firmatarie il presente contratto è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati dalla controparte in virtù del contratto stesso e che non siano oggetto della disciplina prevista nel precedente articolo 7.

Le parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

Le parti concordano fin da ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal contratto.

Articolo 9 – COPERTURE ASSICURATIVE

Il Centro e il Committente dichiarano di aver stipulato adeguate polizze assicurative a copertura della “Responsabilità civile verso terzi”.

Le parti si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio, riservandosi di apportare variazioni – ove necessario – alle condizioni normative ed ai massimali assicurati ed a comunicare alla controparte copia di detta polizza.

L'Università provvede alla pubblicazione delle proprie coperture assicurative sul sito web dell'Ateneo

<http://www.affaristituzionalicontrattare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html>; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Le parti si impegnano a disciplinare gli aspetti assicurativi in conformità alle condizioni generali predisposte dall'Università nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione dell'attività di ricerca/consulenza, emerga la necessità di scambio di personale o di materiali tra le parti.

Articolo 10 - ASSICURAZIONE INAIL

Il Centro dichiara che l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia garantisce la copertura assicurativa del personale Docente, Ricercatore e tecnico contro gli infortuni sul



lavoro presso l'INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni. Il committente garantisce altresì la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, o compagnia assicuratrice.

Articolo 11 – DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ARTICOLI 9 E 10 ²

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, si conviene:

- se il fatto è avvenuto presso il committente, il committente si impegna a segnalare immediatamente l'evento al Centro DHMoRe onde consentire al Centro stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione;
- se il fatto è avvenuto presso l'Università, il Centro si impegna a segnalare immediatamente l'evento al committente onde consentire al committente stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

Resta inteso che l'esistenza di dette polizze non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.

Articolo 12 – FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Modena in via esclusiva. Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.

Articolo 13 - PRIVACY

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;
- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra,

² Gli articoli 10 e 11 rilevano in caso di effettivo scambio di personale.



nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

Articolo 14 - SPESE

Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dal presente contratto, comprese le spese di bollo, sono a carico del Centro DHMoRe.

Il presente contratto sarà perfezionato mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata, è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine, assolta in modo virtuale dal Centro ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Il presente contratto viene trasmesso al committente, che è pregato di sottoscriverlo digitalmente ed inviarlo al Centro al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **centrodh@pec.unimore.it**.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE DIGITAL HUMANITIES

IL DIRETTORE
(Prof.)

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO PER IL CENTRO DHMORE
(Prof./Dott.)

Per accettazione:, li

IL COMMITTENTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(.....)



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Centro Interdipartimentale di Ricerca
sulle Digital Humanities

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di approvare specificatamente le disposizioni contenute nell'art. 12 (Foro competente e legislazione applicabile) del presente contratto.

Per accettazione:, li

IL COMMITTENTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(.....)



CLAUSOLE EVENTUALMENTE INSERIBILI.

(In tal caso occorre rinumerare i rimandi ad altri articoli contenuti nel testo)

RECESSO

Le parti contraenti possono recedere dal presente contratto mediante un preavviso di tre mesi da notificare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'ipotesi di recesso da parte del committente questo corrisponderà al Dipartimento l'importo delle spese già sostenute o per le quali è sorto l'obbligo di pagare secondo le norme vigenti ed in base al contratto, al momento del recesso.

Salvo quanto stabilito nel presente articolo, nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione può essere avanzata ad alcun titolo dalle parti in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto contrattuale.

Anche nel caso di recesso, le parti rimangono vincolate a quanto previsto nei precedenti artt. 5, 6, 7 e 8.

PERSONALE E RESPONSABILITÀ PER DANNI AL PERSONALE

Il committente potrà far partecipare all'attività di ricerca soggetti da esso incaricati. Tale personale o altro personale, comunque esterno al Dipartimento, autorizzato a partecipare alla ricerca, sarà compensato e coperto dal punto di vista assicurativo (sia per infortuni che per responsabilità civile verso terzi) direttamente dalla committente, mentre sotto il profilo scientifico, la loro opera sarà svolta in collaborazione e sotto la direzione scientifica del Direttore della Ricerca.

Se la partecipazione all'attività di ricerca comporta la frequentazione dei locali del Dipartimento, da parte di soggetti inviati dal Committente, è onere del Responsabile dell'attività di ricerca fornire formazione ed informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla ricerca specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza. Per l'eventuale Sorveglianza Sanitaria, dovuta all'attività di ricerca nella sede del Dipartimento, sarà a carico del Committente.

Il committente esonera il Dipartimento da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto causati dal personale dalla stessa incaricato ai sensi del precedente comma.

Il committente consente a che personale afferente al Dipartimento possa accedere ai locali dello stesso per l'esecuzione dell'attività di ricerca/consulenza. Il Dipartimento assicura che il proprio personale strutturato e gli eventuali dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca o titolari di borse di ricerca e formazione avanzata di Ateneo partecipanti all'attività di ricerca sono coperti da assicurazione contro infortuni e per responsabilità civile verso terzi.

La struttura ospitante si impegna, in ottemperanza del D. Lgs. 81/08, a considerare il personale del Dipartimento alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e informazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Centro Interdipartimentale di Ricerca
sulle Digital Humanities

corrispondente del proprio personale.

Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione della attività attinenti il presente contratto.

(Si precisa che, se si inserisce questa clausola, occorre integrare il testo di approvazione delle clausole onerose con il rinvio a questo articolo e la menzione "Personale e responsabilità per danni al personale").